

PROTOCOLLO D'INTESA per il deposito della Convenzione di negoziazione assistita nel caso previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 132/14, convertito in Legge 162/2014.

Gli avvocati depositeranno la convenzione di negoziazione assistita (di seguito "la Convenzione") presso la stanza n. 76 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia (di seguito "la Segreteria"), sita al piano II del Palazzo di Giustizia, nelle giornate da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

La Segreteria provvederà ad istituire registro cartaceo ed informatico in relazione a tali depositi, attribuendo ad ogni convenzione un numero progressivo e dando adeguato risalto alle distinte procedure (senza figli - con figli).

Dovrà essere depositato l'originale della convenzione (unitamente ad una mera copia di cortesia per l'ufficio) e la Segreteria rilascerà, se richiesta dagli avvocati, su ulteriore copia dimessa dagli avvocati, l'attestazione prevista per l'avvenuto deposito (previo pagamento del diritto di attestazione di avvenuto deposito), quindi assegnerà il numero progressivo al procedimento e porterà il fascicolo tempestivamente al Sostituto competente secondo la rotazione tabellare.

Alla convenzione dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza;
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni (in assenza di dichiarazione dei redditi, i CUD ed autocertificazione relativa all'esenzione dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi);
- in caso di divorzio, anche la copia autentica del provvedimento di omologa o della sentenza di separazione.

A tal punto:

a) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: se il Procuratore della Repubblica non ravvisa irregolarità, apporrà entro 10 giorni dal deposito della convenzione il nulla osta in calce alla convenzione e ne darà comunicazione, possibilmente nella medesima data di emissione, via pec agli avvocati tramite la Segreteria. In caso di rigetto, la convenzione potrà essere ripresentata. Una volta ricevuta la pec sarà esclusivo onere degli avvocati provvedere al ritiro della convenzione munita in calce del nulla osta al fine di provvedere alla tempestiva trasmissione della stessa all'Ufficiale di Stato Civile competente all'iscrizione/trascrizione della separazione/divorzio;

b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: se il Procuratore della Repubblica ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, apporrà l'autorizzazione in calce alla convenzione di negoziazione assistita entro 10 giorni dal deposito della convenzione e ne darà comunicazione, possibilmente nella medesima data di emissione, via pec agli avvocati tramite la Segreteria; se il Procuratore della Repubblica ritiene, invece, che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, ne dà comunicazione via pec agli avvocati tramite la Segreteria e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Tutte le comunicazioni a mezzo pec sopra eseguite saranno eseguite dalla Segreteria agli indirizzi pec espressamente indicati dagli avvocati nell'epigrafe della convenzione di negoziazione assistita.
Gorizia, 18.12.2014

Il Presidente del Tribunale di Gorizia
dott. Giovanni SANSONE

Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Gorizia
dott.ssa Valentina BOSSI

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia
avv. Silvano GAGGIOLI

